

168.

Allegato A

**DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA  
COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA**

---

**INDICE**

---

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo .....	4022	<b>Missioni vaevoli nella seduta del 5 aprile 1995</b> .....	4021
<b>Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali</b> (Trasmissione di documento) .....	4022	<b>Mozioni sugli interventi nelle zone colpite dalle alluvioni dello scorso novembre</b> (Risoluzione) .....	4009
<b>Elezione contestata per il Collegio uninominale n. 26 della XXI Circoscrizione Puglia (Doc. III, n. 1)</b> (Ordine del giorno) .....	4015	<b>Proposte di legge:</b>	
<b>Ministro del tesoro</b> (Trasmissioni di documenti) .....	4022	(Adesione di un deputato) .....	4021
		(Annunzio) .....	4021
		(Ritiro) .....	4022

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*MOZIONI MATTIOLI ED ALTRI, N. 1-00052; COSTA ED ALTRI, N. 1-00068; GERBAUDO ED ALTRI, N. 1-00074; CASTELLANETA E BRUGGER, N. 1-00081; ORESTE ROSSI ED ALTRI, N. 1-00082; MUSSI ED ALTRI, N. 1-00084; FUMAGALLI CARULLI ED ALTRI, N. 1-00085; MUZIO ED ALTRI, N. 1-00087; ROSSO ED ALTRI, N. 1-00088; ZACCHERA ED ALTRI, N. 1-00090, SUGLI INTERVENTI NELLE ZONE COLPITE DALLE ALLUVIONI DELLO SCORSO NOVEMBRE*

---



## RISOLUZIONE

La Camera,

premesso che:

il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 23 gennaio 1995, nel dibattito alla Camera relativo alle alluvioni della prima decade del novembre 1994, affermava che: « la tragica alluvione che ha colpito vaste zone del Nord nello scorso autunno non è soltanto uno di quegli eventi straordinari che non possono essere previsti né evitati. I suoi devastanti effetti sono anche il segno dell'imprevidenza umana » ed ancora: « le alluvioni e le frane sono un richiamo ad una gestione più responsabile delle misure ambientali: una gestione che ne riconosca la natura di capitale da valorizzare, non di rendita da esaurire »;

violenti nubifragi e alluvioni hanno colpito nei giorni del 4 e 6 novembre 1994 tutto il nord-ovest dell'Italia e che gli stessi eventi calamitosi hanno arrecato danni alle attività economiche e produttive, nonché alle abitazioni civili e a numerose strutture pubbliche;

le piene dei fiumi e le conseguenti inondazioni fotografano in maniera drammatica lo stato di assoluto degrado del territorio italiano, oltretutto la totale insufficienza di azioni di difesa del suolo;

nel solo Piemonte sono stati colpiti dalle calamità novemila lavoratori e, secondo i dati dell'assessorato regionale e della Commissione regionale per l'impiego,

si sono persi strutturalmente cinquemila posti di lavoro nel commercio e nell'artigianato e settemila nell'agricoltura;

nel complesso sono state colpite 17.817 imprese, botteghe artigiane, esercizi commerciali, studi professionali, 150.000 ettari di colture pregiate con danni ingentissimi, calcolati in 2.800 miliardi di lire, nei settori agricolo e zootecnico;

per il danno emergente sofferto dai privati cittadini alle abitazioni e ai beni mobili è stato previsto un indennizzo sufficientemente equo;

il danno emergente sofferto dalle attività produttive è stato invece indennizzato nella ridotta misura del 20 per cento, fino alla concorrenza di un massimale di lire 200 milioni e, per la restante parte, si è previsto un finanziamento a tasso agevolato, garantito dall'accesso ad appositi fondi di garanzia;

in contrasto con la *ratio* delle norme suddette (volta a consentire alle imprese danneggiate di approvvigionarsi al credito bancario, ai fini del ripristino dei danni subiti, in misura ulteriore rispetto alle ordinarie linee di credito già attivate o attivabili) la generalità degli istituti bancari operanti su piazza richiedono, in aggiunta alle garanzie fornite per legge dai due fondi istituiti presso il Mediocredito centrale e l'Artigianocassa, garanzie reali ipotecarie, trasformando così il credito agevolato da aggiuntivo a sostitutivo rispetto al credito ordinario e addossando, inoltre, alle imprese danneggiate gli oneri derivanti dall'accensione delle ipoteche;

alla evidente limitatezza degli indennizzi si aggiunge il fatto che nulla è stato a tutt'oggi predisposto per far fronte al lucro cessante sopportato dalle attività produttive insediate nelle aree alluvionate;

è necessario, invece, operare per la ricostruzione mediante l'avvio di politiche concrete per il territorio che siano in grado di rispondere strategicamente e organicamente alle questioni poste dal dissesto idrogeologico, optando decisamente per iniziative di bonifica e prevenzione, che possono anche determinare l'attivazione di occasioni occupazionali nuove nel settore della protezione ambientale, nell'ambito della programmazione di uno sviluppo sociale ed economico compatibile con la difesa dell'ambiente;

#### impegna il Governo

a promuovere sollecitamente il completamento della redazione sistematica delle mappe dei rischi naturali o connesse con l'attività dell'uomo per tutto il territorio nazionale, secondo criteri standardizzati e, sulla base di esse, la conseguente adozione di programmi di prevenzione e piani di emergenza;

ad avviare la ricostruzione, con un forte supporto finanziario dello Stato che, in maniera coordinata con le autonomie locali e le regioni attive, in tempi rapidi, i risarcimenti dei danni alle abitazioni, alle imprese agricole, artigiane, commerciali e industriali che consenta un ritorno alla normalità ripristinando, al più presto, scuole, servizi e comunicazioni;

a riferire sulla sicurezza dei corsi di acqua e sullo stato di ripristino delle difese spondali dei medesimi sconvolti dall'onda di piena, anche applicando la legge 31 gennaio 1994, n. 97;

a porre allo studio i piani necessari per l'allestimento di reti automatiche di rilevamento e monitoraggio, per l'elaborazione di modelli previsionali di piena dei bacini montani, nonché la promozione di un reale ed efficace coordinamento tra tutte le amministrazioni capace, in tempo

reale, di predisporre tutti gli strumenti atti ad informare le popolazioni e l'adozione di adeguate forme di prevenzione;

a proseguire negli accertamenti affidati al politecnico di Torino relativi all'alluvione come fattore di possibile inquinamento con i necessari coordinamenti con similari iniziative;

ad operare — atteso che nessuna Autorità di bacino nazionale ha approvato il proprio piano ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e che sono state costituite soltanto cinque Autorità interregionali — affinché le Autorità di bacino previste dalla legge n. 183 del 1989 siano costituite e poste in grado di funzionare approvando i rispettivi piani di bacino, anche attivando, se necessario il potere sostitutivo dello Stato così da assicurare l'avvio di adeguate politiche di difesa del suolo e serie sistemazioni idrogeologiche e idrauliche nei territori di competenza nonché per le altre finalità di cui all'articolo 17 della citata legge n. 183 del 1989;

a ripristinare immediatamente la viabilità con particolare riguardo alla riattivazione dei ponti divelti o lesionati, approntando nelle more della ricostruzione idonee misure provvisorie;

a richiamare, nell'elaborazione di tali piani, una attenzione particolare ai bacini e sub-bacini montani, ai torrenti di collina, ai corsi d'acqua di fondo valle, come espressamente prevede la legge n. 183 del 1989, nonché alla valenza positiva della attività di manutenzione e recupero;

a potenziare la collaborazione della protezione civile con la comunità scientifica anche attraverso la conferma delle convenzioni;

a porre allo studio una legge quadro in merito alle calamità naturali, orientata a principi solidaristici ed assicurativi e su criteri di intervento automatico;

ad effettuare una dettagliata ricognizione dei danni subiti dai beni culturali impostando programmi di salvaguardia e recupero;

a far sì che tali interventi siano attuati rapidamente, superando le difficoltà sulle procedure per l'asta dei materiali litoidi, che rischiano di non consentire il ripristino dei corsi d'acqua prima della primavera e della conseguente intensificazione dei corsi d'acqua stessi;

a porre allo studio una revisione della legislazione in materia di protezione civile che riveda la mappa delle responsabilità, delle procedure e delle azioni in caso di calamità naturali e, nelle more di tale revisione, ad introdurre strumenti tecnici e procedure atti ad evitare ritardi nell'allerta della popolazione;

a verificare il pieno utilizzo dei giovani di leva così come stabilito dall'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, da parte delle regioni, comuni e province allo scopo, in particolare, di monitorare il territorio, la pulizia degli alvei, la riforestazione;

a porre allo studio, preso atto che non sono state a suo tempo incluse nel provvedimento le richieste relative ad esenzioni IVA ed all'innalzamento dell'indennizzo a fondo perduto, ulteriori provvidenze con finalità compensative in sede di approntamento del documento di programmazione esecutiva e finanziaria per il 1996;

a prorogare le scadenze previste agli articoli 6 e 7 del citato decreto-legge n. 646 del 1994;

a verificare con la necessaria tempestività la possibilità per le imprese danneggiate di iscrivere distintamente le perdite derivanti dalle distruzioni e dai danneggiamenti nella Sezione A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, in quote costanti da iscriversi nei bilanci dei dieci esercizi successivi a quello in corso al 6 novembre 1994, escludendone il concorso, quale perdita, alla determinazione del capitale agli effetti degli articoli 2446, 2447, 2448, 2496 del codice civile;

ad assumere con urgenza ogni iniziativa, compresi eventuali specifici interventi normativi, idonei a garantire i crediti agevolati concessi alle imprese a titolo sostitutivo dell'indennizzo, senza ulteriori garanzie ipotecarie aggiuntive;

ad approfondire la possibilità di accedere ad interventi cofinanziabili dall'Unione europea, ai sensi degli obiettivi comunitari, ai fini di un ulteriore sostegno alle aree colpite dall'alluvione;

a ricostruire il fondo a disposizione della protezione civile da gestire con apposita contabilità speciale;

a verificare la possibilità, per gli operatori che ne facciano richiesta, di convertire mutui preesistenti con i previsti mutui agevolati;

ad assumere, eventualmente anche tramite norme interpretative, iniziative finalizzate a sanare lo stato di « vuoto legislativo » per i soggetti di fatto esclusi da ogni contributo o agevolazione quale ad esempio i titolari di studi professionali e i locatari di immobili ad uso non abitativo, nell'ambito delle provvidenze già stanziare;

a riferire entro trenta giorni alla Camera circa l'ammontare degli importi dei contributi pubblici statali effettivamente versati in ogni provincia, alle amministrazioni locali, alle aziende, ai privati colpiti dalle alluvioni, nonché circa l'ammontare delle somme erogate dalle banche per affidamenti a tassi agevolati destinati a sopperire alle esigenze delle imprese o dei cittadini vittime delle alluvioni.

(6-00012) « Muzio, Oreste Rossi, Camoirano, Mussi, Gerbaudo, Rosso, Malvezzi, Zacchera, Mattioli, Costa, Castellaneta, Fumagalli Carulli, Rossetto, Cherio, Fogliato, Aimone Prina ».





*ELEZIONE CONTESTATA PER IL COLLEGIO UNINOMI-  
NALE N. 26 DELLA XXI CIRCOSCRIZIONE PUGLIA (NICOLA  
VENDOLA DETTO NICHI) (DOC. III, N. 1)*

---



## ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

rilevato che nel procedimento relativo al ricorso contro l'elezione del deputato Vendola la Giunta, nella seduta del 18 ottobre 1994, ha deliberato la verifica anche delle schede valide, indipendentemente dalla richiesta del ricorrente e dalla proposta del relatore di convalida dell'elezione, in violazione degli articoli 7 e 9 del regolamento della Giunta e dell'articolo 17, comma 2, del regolamento della Camera;

che il controllo delle schede è stato effettuato senza il contraddittorio delle parti interessate, in violazione dell'articolo 17, comma 2, del regolamento della Camera;

che non vi è stata da parte della Giunta predeterminazione dei criteri per valutare la validità delle schede e si è poi proceduto considerando valide le schede con una pluralità di segni apposti, che invece deve ritenersi, a norma di legge, condizione di nullità del voto anche perché potrebbe rappresentare un fattore di riconoscibilità;

che, indipendentemente dal risultato della verifica operata, la delibera della Giunta non tiene conto dello scorporo tra collegio uninominale e lista proporzionale, per cui verrebbe a determinarsi una alterazione dei gruppi parlamentari in via immediata e provvisoria, mentre in via definitiva il calcolo su base nazionale potrebbe portare a diverso risultato,

## RINVIA

alla Giunta delle elezioni perché anche, ove sia ritenuto opportuno, previo parere della Giunta per il regolamento, proceda:

a) a garantire, tramite le opportune e necessarie procedure, l'estensione del principio del contraddittorio anche alla fase di revisione delle schede valide;

b) alla suddetta revisione definendo criteri di valutazione della validità delle schede rigorosamente aderenti alla previsione della legge elettorale, con particolare riferimento al numero dei segni apponibili sulla scheda.

(Nuova formulazione).

Grimaldi, Guerra.



*COMUNICAZIONI*

---



**Missioni valedoli  
nella seduta del 5 aprile 1995.**

Caveri, Crimi, Lembo, Li Calzi, Lovisoni, Martusciello, Masi, Micchiché, Muratori, Occhetto, Parisi, Tortoli.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 4 aprile 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BERGAMO: « Norme per l'eliminazione dei materiali moderni nei centri storici della Calabria al fine della valorizzazione del patrimonio storico culturale » (2350);

BERGAMO: « Norme per il recupero ambientale e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e turistico dei centri storici calabresi » (2351);

BERGAMO: « Istituzione dell'Ente per la valorizzazione del litorale « Riviera dei cedri » » (2352);

STANISCI ed altri: « Riapertura dei termini di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990, n. 210, e norme per l'applicazione del medesimo decreto-legge in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno » (2353);

MASI: « Disposizioni relative agli impianti di telecomunicazione e di diffusione sonora e televisiva via cavo » (2354);

TURCI ed altri: « Modifiche alla legge 18 febbraio 1992, n. 149, in materia di offerte pubbliche di acquisto » (2355);

BRACCI MARINAI ed altri: « Norme per l'estensione dell'iscrizione ai corsi di insegnamento universitario ai laureati e a coloro che sono in possesso di diploma universitario » (2356);

GRAMAZIO: « Concessione di un contributo all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) per attività di sviluppo e trasferimento di tecnologie innovative in favore delle piccole e medie imprese » (2357);

FALVO: « Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altri gravi delitti » (2358);

VENEZIA: « Autorizzazione all'alienazione di aree facenti parte del patrimonio dello Stato site in Metaponto, frazione del comune di Bernalda » (2359).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di un deputato  
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge COMMISSO e NARDINI: « Istituzione del fondo per i centri di sostegno e di accoglienza alle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale » (2048) *(annunziata nella seduta*

del 17 febbraio 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato GRITTA GRAINER.

#### **Ritiro di una proposta di legge.**

Il deputato TURCI ha chiesto di ritirare la seguente proposta di legge:

TURCI: « Modifiche alla legge 18 febbraio 1992, n. 149, in materia di offerte pubbliche di acquisto » (1540).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

#### **Trasmissioni dal ministro del tesoro.**

Il ministro del tesoro, con lettera in data 27 marzo 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, quinto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, la relazione sulla cooperazione economica e finanziaria dell'Italia con i paesi in via di sviluppo relativa al primo semestre 1994 (doc. XXXV-ter, n. 2).

Il ministro del tesoro, con lettera in data 3 aprile 1995, ha altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione sulla stima del fabbisogno di

cassa del settore pubblico per l'anno 1995 e situazione di cassa al 31 dicembre 1994 (doc. XXV, n. 4).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

#### **Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 3 aprile 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 9 marzo 1995.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.